



Comune di GIANICO

Provincia di BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 33 DEL 30-09-2020

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione –seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP
ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pendoli Mirco	Presente
Cretti Giovanni Angelo	Presente
Botticchio Mauro	Presente
Bonetti Viviana	Presente
Pendoli Maurizio	Presente
Bonomi Gabriella	Presente
Malosso Stefano	Assente
Cotti Piccinelli Giulia	Presente
Comella Ezio	Presente
Bonetti Amadio	Presente
Antonioli Daniela	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Giovanni Stanzione, presente in modalità telematica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Mirco Pendoli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP ANNO 2020.

Il Sindaco illustra l'argomento, spiegando che il sistema di redazione del Piano finanziario TARIP e calcolo tariffe dopo mesi di lavoro e proroghe è di nuovo cambiato. La nuova normativa ora prevede l'applicazione di un nuovo metodo di calcolo. Che ha comportato grandissimo lavoro da parte dei tecnici della Valle Camonica servizi, nonché per il personale del nostro ufficio ragioneria e tributi e del nostro consulente in quanto ha stravolto la precedente metodologia.

Comunica che le tariffe dello smaltimento rifiuti per Valle Camonica servizi sono aumentate notevolmente negli ultimi anni: il Comune è comunque riuscito a contenere le nuove tariffe.

La normativa impone l'obbligo di scontare del 25% sulla parte variabile per l'anno 2020 per alcune attività commerciali che hanno dovuto temporaneamente chiudere per il lock down dovuto al Covid. Lo Stato ha stanziato per i comuni i fondi necessari per coprire tale sconto, tramite l'art. 106 del Decreto rilancio (funzioni fondamentali). L'Amministrazione, in considerazione dei disagi e disservizi che hanno avuto le famiglie durante il lock down, quando l'isola ecologica era chiusa, ha deciso di applicare per l'anno 2020 tale sconto anche alle utenze domestiche, coprendo il minore introito sempre con i fondi dell'art. 106.

Espone alcuni esempi di calcolo delle utenze, ed al termine della presentazione apre alla discussione.

Interviene il consigliere di minoranza Comella Ezio, il quale anticipa l'astensione del proprio gruppo, precisando che il gruppo di minoranza condivide la decisione di estendere lo sconto anche alle utenze domestiche, ma si astiene in quanto non è stata coinvolta nel processo decisionale.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- ✓ il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/21/22, è slittato al 30 Settembre 2020, ai sensi dell'art. 106 co. 3 bis inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, pertanto sono prorogati anche i termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RICHIAMATI:

- ✓ Il DL 18/2020 “decreto cura Italia”
- ✓ Il DL 34/2020 “Decreto rilancio”
- ✓ il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 08.09.2014;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/7/2020 “emergenza coronavirus differimento termine scadenza Tarip”;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/6/2020 avente ad oggetto “approvazione Regolamento generale delle entrate”;
- ✓ il nuovo Regolamento per la TARI Puntuale approvato in data 27 marzo 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*” applicabili dal 2021 per i comuni sotto i 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2020, presentato in data 10/8/2020 dal gestore Valle Canonica Servizi Srl, per euro 208.928,00= successivamente integrato per i servizi gestiti direttamente dal Comune per una somma totale di € 255.613,00;

CONSIDERATO che il nuovo MTR Arera, prevede uno scostamento massimo, rispetto al PEF definitivo 2018, pari al 3,6% - limite di crescita, pertanto le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari a **231.180,00** (con un delta di euro 24.433,00 di cui 11.416,71 considerati fuori perimetro) oltre a costi diretti assicurati dal bilancio comunale (gratuità TARIP ad associazioni e riduzioni obbligatorie Arera) al netto di tributo provinciale ambientale;

RICHIAMATA la delibera ARERA n.158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" , la quale interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, introducendo alcuni fattori di rettifica obbligatori, in particolare:

- ✓ per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella 1°, la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione;
- ✓ per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella 1b, la quota variabile della tariffa deve essere ridotta del 25% (pari quindi a 3 mensilità);

VERIFICATO che tali riduzioni obbligatorie (oltre a quelle previste da regolamento) per il comune di Gianico sono stimate in euro 9.430,70= al netto del tributo provinciale, alle quali si intende far fronte con risorse accertate in bilancio e provenienti dai trasferimenti statali per emergenza sanitaria;

CONSIDERATO inoltre applicare ulteriori misure facoltative, con efficacia per il solo anno 2020, e finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI dalle famiglie nel periodo del lockdown, quale il disservizio dell'isola ecologica, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico causato dall'emergenza covid-19, introducendo interventi agevolativi per le utenze domestiche, su base percentuale (25%) da applicare alla sola tariffa variabile, stimato in € 13.646,40= ai sensi del comma 660 del D.lgs 147/2013;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

RILEVATO che per l'anno 2020 trova applicazione il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e la Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI, con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

CONSIDERATO che in base alle verifiche effettuate i fabbisogni standard di cui sopra sono pari a € 120,12 per abitante e pertanto risultano superiori agli attuali costi sostenuti dal Comune di Gianico anche in considerazione delle diverse e specifiche condizioni di applicazione del suddetto calcolo e delle poche variabili considerate che non possono descrivere compiutamente la situazione attuale di gestione ed i risultati raggiunti grazie all'introduzione della tariffazione puntuale.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VALUTATO di applicare il nuovo metodo tariffario con decorrenza 2020;

VISTE le deliberazioni:

- N. 45 del 30/12/2019 di approvazione Dup semplificato triennio 2020/21/22;
- N. 46 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/21/22;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria dott. De Toni Michele espresso in data 24.9.2020 con verbale n. 2, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Antonioli Daniela, Bonetti Amadio, Comella Ezio), espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **di ripartire**, per l'anno 2020, il costo totale del servizio (senza riduzioni finanziate dal Comune) come segue:
 - 59,73% per le utenze domestiche e 40,27% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti,
 - 55,48% quota fissa – 44,52% quota variabile in totale sulla base delle singole voci di costo;
2. **di approvare**, per l'anno 2020, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, e stabilire il numero minimo degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, come da tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2020 PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Ka	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,84	€ 0,4879
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,98	€ 0,5692
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,08	€ 0,6273
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,16	€ 0,6738
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,24	€ 0,7202
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,30	€ 0,7551

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE 2020 PARTE VARIABILE					
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kb	Svuotamenti minimi con mastello da 40 litri	Svuotamenti minimi con bidone da 120 litri	TARIFFA VARIABILE* €/anno
1	Nucleo fam. con 1 comp.	0,6	9	3	€ 28,80
2	Nucleo fam. con 2 comp.	1,0	15	5	€ 48,00
3	Nucleo fam. con 3 comp.i	1,4	21	7	€ 67,20
4	Nucleo fam. con 4 comp.	1,8	27	9	€ 86,40
5	Nucleo fam. con 5 comp.	2,2	33	11	€ 105,60
6	Nucleo fam. con 6 o più comp.	2,6	39	13	€ 124,80

* al netto di tributo ambientale

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze Domestiche*	€ 0,080
---	----------------

* al netto di tributo ambientale

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI PUNTUALE 2020 PARTE FISSA			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE Kc	TARIFFA FISSA* €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,415	€ 0,4629

2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	€ -
3	Stabilimenti balneari	0,63	€ -
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,3903
5	Alberghi con ristorante	1,33	€ -
6	Alberghi senza ristorante	0,91	€ -
7	Case di cura e riposo	0,95	€ -
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	€ 1,0257
9	Banche ed istituti di credito	0,58	€ 0,5265
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	€ 1,0076
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	€ 1,3797
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	€ 0,9440
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	€ 1,0529
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	€ 0,8260
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 0,9894
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	€ 4,3933
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96	€ 3,3041
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	€ 1,5976
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	€ 1,3979
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ -
21	Discoteche, night club	1,64	€ 1,4886

* al netto di tributo ambientale

TARI PUNTUALE 2020 PARTE VARIABILE				
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Indice per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo in litri/mq.anno	Indice per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusi nel costo della PV in litri/mq.anno**	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,30	1,97	€ 0,3440
2	Campeggi, distributori carburanti	15,68	4,02	€ 1,2544
3	Stabilimenti balneari	13,12	2,73	€ 1,0496
4	Esposizioni, autosaloni	3,77	0,00	€ 0,3016
5	Alberghi con ristorante	14,26	16,46	€ 1,1408
6	Alberghi senza ristorante	9,07	8,41	€ 0,7256
7	Case di cura e riposo	11,28	11,65	€ 0,9024
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,75	0,00	€ 0,6200
9	Banche ed istituti di credito	6,28	0,00	€ 0,5024
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,36	0,00	€ 0,8288

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,83	0,00	€ 1,0264
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,70	0,00	€ 0,6960
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,27	0,00	€ 0,9816
14	Attività industriali con capannoni di produzione	9,07	0,00	€ 0,7256
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	10,41	0,00	€ 0,8328
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	39,55	105,55	€ 3,1640
17	Bar, caffè', pasticceria	27,25	38,02	€ 2,1800
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,38	21,76	€ 1,2304
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,26	22,37	€ 1,0608
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55,26	131,85	€ 4,4208
21	Discoteche, night club	15,69	8,18	€ 1,2552

Costo svuotamenti in €/litro per Utenze non Domestiche*	€ 0,080
---	----------------

* al netto di tributo ambientale

3. di stabilire:

- il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile e la volumetria dedicata alla raccolta dell'umido inclusa nel costo della quota variabile preassegnata per le utenze non domestiche pari a quanto indicato nelle tabelle precedenti relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, tabelle integralmente depositate agli atti dell'ufficio tributi;
 - di confermare quanto già deliberato con proprio atto n. 27 del 25/7/2020 per quanto attiene la riscossione;
 - di applicare alle utenze non domestiche, le riduzioni obbligatorie Arera giusta deliberazione n. 158/2020 quantificate in euro 9.430,70 al netto del contributo provinciale;
 - di applicare ulteriori agevolazioni sulle utenze domestiche come in premessa indicato per un totale stimato di euro 13.646,00=;
4. **di porre** a carico del bilancio comunale l'intera somma delle riduzioni e agevolazioni a seguito situazione emergenza sanitaria da covid-19, con copertura tramite parziale utilizzo delle somme pervenute ai sensi del Decreto Rilancio;
 5. **di dare atto** che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento sono state calcolate assumendo un peso specifico medio pari a 0,120 kg/litro verificato a consuntivo in base agli effettivi volumi e pesi conferiti nel 2019;
 6. **di dare atto** che il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020, è approvato per un totale costi di **€ 231.180=** al netto di tributo provinciale ambientale;
 7. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la dipendente Rinaldi Laura già nominata con Giunta comunale n. 44/2018, a cui sono demandati

gli atti conseguenti;

9. **di precisare** che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2020;

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Antonioli Daniela, Bonetti Amadio, Comella Ezio), espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP
ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li 22.9.2020

Il Responsabile dell'Area
F.to Rinaldi Laura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li 22.9.2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Laura Rinaldi

Letto e sottoscritto

Il Consigliere anziano
F.to Giovanni Angelo Cretti

Il Sindaco
F.to Mirco Pendoli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Stanzione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 14.10.2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to dott.ssa Silvia Bianchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di vizi di illegittimità.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 14.10.2020

Il Funzionario Incaricato
F.to dott.ssa Silvia Bianchi